

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Congedo — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita — Rettificazioni del senatore Farina in risposta al relatore Di San Martino — Osservazioni del relatore Di San Martino — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Emendamento del senatore Farina all'articolo 1, combattuto dal senatore Di San Martino, relatore, e dal ministro delle finanze — Parlano i senatori Mameli, Farina, Di San Martino relatore e Cotta — L'emendamento Farina non è appoggiato — Approvazione degli articoli 1 al 10 — Articolo 11 — Emendamento del senatore Gioia all'articolo 11, combattuto dai senatori Mameli e Di San Martino relatore — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo 11 al 14 — Articolo 15 — Emendamento del relatore Di San Martino, appoggiato dal senatore Stara e combattuto dal senatore Cibrario — Emendamento del relatore Jacquemoud all'articolo 15, oppugnato dal relatore Di San Martino, dal ministro delle finanze e dal senatore Sclopis — Rigetto dell'emendamento del senatore Jacquemoud — Adozione dell'articolo 15 al 19 — Articolo 20 — Aggiunta all'articolo 20 proposta dal relatore Di San Martino, appoggiata dai senatori Stara e Deferrari — Adozione del rinvio dell'articolo all'ufficio centrale proposto dal senatore Des Ambrois — Schiarimenti richiesti dal senatore Des Ambrois e forniti dal relatore Di San Martino — Approvazione dell'articolo 21, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica, delle finanze, e quello dei lavori pubblici.)

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Devo dare conoscenza al Senato di una lettera pervenuta oggi alla Presidenza, non senza grave rincrescimento dei motivi per cui fu scritta.

« Colla speranza, sempre delusa, di avermi in breve a rinfrancare tanto nella salute, da potere adempiere con alacrità i doveri parlamentari, io sono venuto finora procrastinando la domanda di un temporario congedo. Convinto ora dal fatto della necessità di astenermi per qualche tempo da ogni lavoro, prego la S. V. illustrissima ed eccellentissima a volermi ottenere dal Senato un congedo di un mese, accertandola che sarò sollecito di restituirmi al dovere tostochè la salute me lo consenta.

« GIULIO. »

Porrà ai voti la concessione del domandato congedo.
(Il Senato accorda.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno portando la continuazione della discussione del progetto di legge relativo

alle società anonime ed in accomandita, io accordo la parola al senatore Farina.

FARINA. L'impressione sfuggevole che nasce a chi sente un discorso prendendo degli appunti, ha fatto sì che l'onorevole relatore prendendo appunti sul mio, non abbia frequentemente colpito con esattezza lo scopo nel quale le mie idee erano presentate.

Io non mi farò a notare la diversità di tendenza, dirò così, colla quale io affacciai argomenti, da quella colla quale l'onorevole relatore credette che fossero affacciate. Mi basta di avere notato il fatto, e riporterò brevemente l'attenzione del Senato sopra alcune delle più importanti circostanze e disposizioni di questa legge.

L'onorevole relatore diceva ieri che attualmente allo stato della legislazione nostra un gerente il quale faccia cattivi affari non incontra alcuna responsabilità. Io non contesto sicuramente questo, ma non credo che abbia responsabilità nemmeno dopo che avremo approvato la legge della quale si tratta, perchè effettivamente in essa non vedo che s'imponga alcun obbligo ai gerenti di fare buoni affari. Certo si deve supporre che abbiano intenzione di farli bene, ma se accade altrimenti è probabilmente perchè non possono farli come vogliono. Io non ho ben compreso lo scopo di tale osservazione; ma ad ogni modo è certo che la responsabilità di cui parla il progetto non si riferisce a fare buoni affari, ma sibbene alla violazione sì della legge che degli statuti sociali. Ora, pare che l'onorevole relatore creda che allo stato della legislazione attuale un gerente di società in accomandita il quale violi gli statuti, violi le disposizioni della legge, sia nella distribuzione, sia nella proposta

ei dividendi non che negli altri argomenti contemplati nell'articolo 15 dello schema di legge, non incontri alcuna responsabilità. Io non posso acconciarmi a questa opposizione perchè l'onorevole relatore basa questa idea sulla circostanza che nel Codice di commercio non vi sono apposite disposizioni. Ma io prego l'onorevole relatore di porre mente che il Codice di commercio non è che un Codice speciale, per così dire, di eccezione, il quale completa, per così dire, le disposizioni del Codice civile; anzi, quanto alle società, ciò è detto espressamente dall'articolo 28 del Codice di commercio stesso.

Consequentemente, se l'onorevole relatore avrà fatto attenzione alle disposizioni generali del Codice civile, gli vi avrà trovato tutte le norme generali per stabilire la responsabilità dei gerenti. Infatti è massima labilità dal Codice, che ogni cittadino è obbligato ad osservare la legge, e che i contraenti devono osservare le stipulazioni che hanno fatto nel contratto; è massima cura stabilita dal Codice che violando la legge o la convenzione, ne deve risarcire il danno. Vi sono adunque tutti gli elementi per ritenere che il risarcimento del danno dato dal gerente ai soci delle società in accomandita è obbligatorio, e non è vero che non esista quest'obbligo come pare credesse l'onorevole relatore.

Se non che l'onorevole relatore soggiungeva: ma al giorno d'oggi la responsabilità civile, dirò così, la responsabilità consistente nell'obbligo di rifare i danni dei soci interessati, cessa quando l'assemblea generale della società abbia approvato quello che il gerente ha fatto.

Ma, o io non so leggere il progetto di legge attuale, o penso che quest'inconveniente, che a mio credere non esiste, sussisterà anche dopo che avremo approvato lo schema della legge attuale, perchè non trovo in essa nessuna disposizione la quale dica che, malgrado che i soci riuniti in assemblea generale abbiano con cognizione di causa approvato tutto quello che fece il gerente, conserveranno tuttavia il diritto di farsi indennizzare del danno eventuale, che il gerente possa loro non ciò avere recato. Naturalmente, chi approva il fatto di un gerente, rinunzia alle ragioni che ha per farsi indennizzare contro il fatto medesimo: *ratihabito manlato equiparatur*.

È una massima ovvia di legislazione, ed io non vedo nè punto nè poco si deroghi a questa massima generale dal progetto di legge che abbiamo sott'occhio. Se dunque vi era quest'inconveniente, esso esisterà sempre, perchè è un fatto di principio generale di legislazione.

Dunque la responsabilità addossata dalla legge attuale al gerente, al socio amministratore della società in accomandita, invece di aumentare la sua responsabilità la scema, mentre il Codice non richiede quella benedetta *sciensa* di cui ha voluto che risultasse lo schema di legge attuale, mentre la legge vigente la suppone sempre fino a prova contraria. Quando pertanto si viene a fare una disposizione per cui si richiede la scienza della violazione della legge, del patto sociale,

si viene a invalidare quella supposizione che già la legge fa, cioè, che chi commetta una violazione della legge, del patto sociale, sappia di commettere questa violazione e sia obbligato a compensare i danni che nascono dalla violazione medesima. Dunque, invece di aggiungere garanzie, questa famosa legge le toglie.

Vero è che lo schema attuale aggiunge una specie di garanzia maggiore nelle penalità, ma altro è la penalità, altro la necessità di indennizzare i danni agli interessati.

Sta in fatto che la penalità aggiunge una forza maggiore, ma è di un genere diverso, ed il danno che uno ricevette è meno garantito collo schema attuale che non lo era con la legge attualmente vigente. Se si vuole, la legge attuale garantirà più la moralità pubblica in quanto che colpisce la violazione con una sanzione penale; ma quanto all'interesse privato, è certo che era meglio garantito dalla legge attualmente in vigore.

In quanto poi alla penalità, io andava osservando che questa penalità produce effetti diversi nelle diverse società, e che producendo la necessità dello scioglimento della società in accomandita, il progetto era incompleto se non provvedeva in questo caso per la liquidazione della società stessa.

Qui l'onorevole relatore si fece a dire, che quando il delitto è identico tanto negli amministratori delle società in accomandita, come negli amministratori delle società anonime, sarebbe assurdo che la legge infliggesse una pena diversa. Ma, Dio buono! io non ho mai detto questo: ho detto, che quando la società in accomandita si trova in questa condizione è necessario provvedere al modo di liquidazione della società medesima.

Ma qui pure l'onorevole relatore, e con lui qualche altro membro dell'ufficio centrale, che faceva eco a quanto il relatore diceva, credettero di avere trovato una grande risposta soddisfacente. Questa risposta è concepita in questi termini: la nuova legge, diceva egli, non impedisce che si provveda come si provvederebbe per qualsiasi altro impedimento che avvenisse al gerente od accidentale, o fortuito, o procurato.

Questa risposta suppone che la legge attuale per tutti i casi, nei quali il gerente è impedito di proseguire nella gestione, abbia identiche disposizioni. Ora qui sta precisamente l'errore. La legge civile determina, che la società finisce *ipso facto* per la morte dei soci, per la perdita dei diritti civili, per l'interdizione, pel fallimento.

L'articolo 1854 poi del Codice civile lascia al prudente arbitrio del giudice determinare i casi di malattia abituale e *consimili* (queste sono espressioni della legge) che rendono il socio inabile a fare gli affari sociali.

Stando dunque alle disposizioni della legge attuale è evidente che la condanna del socio non farebbe cessare, per così dire, la società *ipso facto*, ma aprirebbe semplicemente l'adito a supplicare il magistrato perchè dichiararsi sciolta la società medesima.

Ora, domando io, quando in una società in accomandita la legge riconosce che il gerente è un briccone, che è un uomo fraudolento, che ha ingannato e i suoi con-

soci ed il pubblico, e lo riconosce indubbiamente, poichè infligge una pena, è egli conveniente che quest'uomo, non ostante la penalità che la legge gli infligge, duri ancora nella gestione sociale? Ma, signori, questo sembra a me un controsenso; sembra a me che non si tosto la pena è pronunziata contro del gerente debba cessare la sua gestione, giacchè è impossibile poter sopporre che i suoi soci, o cointeressati, conservino verso di lui quella fiducia, senza della quale non si può menomamente immaginare che possa disimpegnare il mandato sociale. Or dunque è necessario che la legge provveda.

L'onorevole relatore avrà forse supposto, che la società si possa riunire e provvedere da sè medesima; e qui, quando parlo di società, intendo pur dire dell'assemblea generale degli azionisti. Ma io prego l'onorevole relatore di osservare che, fino a tanto che la dissoluzione della società non è pronunziata, gli azionisti non possono riunirsi, nè provvedere, sia direttamente, sia indirettamente, all'amministrazione della società, altrimenti diventano gerenti solidali per disposizione del Codice. Dunque essi non possono far niente; si trovano fra l'incudine ed il martello; da una parte hanno il timore di vedere il fatto loro male amministrato, e nelle mani di un briccone, e dall'altra il timore che, provvedendo all'amministrazione della società, abbiano da diventare solidali con quel briccone medesimo.

Ecco quello che costituisce la necessità di provvedere a questo caso; nè mi pare che ciò nel progetto di legge sia stato nè intravveduto, nè si avvisi provveduto.

Come ognuno vede, del resto, nel caso che il gerente sia assoggettato a pena, non si può adottare le attuali regole generali, che tali non sono che possano provvedere opportunamente; perchè la specialità del caso richiede speciali provvidenze; perchè l'evidenza, la necessaria cessazione della confidenza, che la società deve avere nel gerente, impone che si preveda il modo per immediatamente sostituirvi alcun altro.

Fra i vari argomenti che andava adducendo l'onorevole relatore ieri, egli ne addusse alcuno anche per giustificare la creazione di un Consiglio di sorveglianza anzichè di un Consiglio di vera amministrazione nelle società anonime. L'argomento che egli adduceva a questo riguardo consisteva principalmente in ciò che ove si fosse dovuto fare un Consiglio di amministrazione, questo avrebbe dovuto convocarsi ad ogni momento, il che, specialmente nelle società di piccolo interesse, sarebbe stato di grande molestia per tutti i membri del Consiglio d'amministrazione stessa.

Ma io osservo all'onorevole relatore, che egli parte da un dato erroneo. Quando queste società non sono amministrate da un Consiglio d'amministrazione, sono invece amministrate da un gerente o direttore; ed in allora il Consiglio d'amministrazione non vi è bisogno che si convochi tanto frequentemente, ma soltanto nei casi straordinari, nei casi in cui il gerente l'avverte che vi è qualche cosa di straordinario da provvedere, nè più nè meno come si convocherebbe un Consiglio di sorveglianza.

Non è dunque una necessaria diversità del numero di sedute, che costituisca la differenza fra un Consiglio di sorveglianza e quello di amministrazione; la differenza essenzialmente consiste nelle attribuzioni del Consiglio. Le attribuzioni del Consiglio di sorveglianza non possono mai estendersi agli atti di vera amministrazione; invece le attribuzioni di un Consiglio d'amministrazione si estendono naturalmente a tutto quanto si rapporta alla società.

L'onorevole relatore insistendo sulla difficoltà del giudizio dei fatti relativi alla moralità ed al credito, disse che il Governo propone una legge, colla quale domandando al tribunale la definitiva costituzione della società, cerca circondarsi di garanzie. (*Il relatore fa segni negativi*)

(*Se ho male inteso sarà, come a lei a mio riguardo, successo anche a me che prendendo degli appunti avrò perso il filo della discussione*). Egli è del resto appunto perchè i fatti di moralità, le circostanze del credito sono di apprezzazione massimamente varia e difficile, che non si possono ridurre a formole precise di legge. Come si fa a ridurre a formola precisa di legge le determinazioni delle circostanze, in forza delle quali uno deve meritare o no il credito? Come con formole di legge determinare le circostanze perchè si accerti la responsabilità del gerente, la sua onestà, la sua capacità? Io assolutamente credo che non esistono, e che non sia possibile di farne. Ne volete un esempio, o signori? Prendete il caso delle Banche.

Quando le Banche debbono accordare credito ad un individuo, non hanno norme fisse. Vi sono quei tali due o tre, e talvolta anche un solo, che nelle singole Banche decidono se si deve accordare il credito o no. In queste cose l'arbitrio è necessario, è una conseguenza della natura stessa delle cose.

Del resto, o si vuole una sorveglianza, ed è indispensabile in questo genere di cose l'arbitrio; o non si vuole la sorveglianza, ed allora cancelliamo dal Codice di commercio quel benedetto articolo, che sottopone le società all'approvazione del Governo e lasciamo la libertà assoluta. Ma se lasciamo il Codice di commercio come sta; se lasciamo l'obbligo dell'autorizzazione, il quale fa sopporre che colui che deve autorizzare, si è accertato prima che la persona autorizzata sia degna della pubblica confidenza; se, dico, si lascia sussistere questo articolo, bisogna lasciarlo sussistere in modo che abbia il suo naturale effetto, altrimenti cosa ne verrebbe? Ne verrebbe la conseguenza che il pubblico crederebbe che il Governo avesse esercitato una sorveglianza sulle qualità morali, sulla capacità, sulla solvibilità della persona autorizzata, la quale sorveglianza veramente non esistendo, egli verrebbe facilmente ad ingannarsi.

Migliore sistema egli è, se non si vuole esercitare una sorveglianza veramente efficace, il dirlo addirittura. In allora ciaschedun individuo sa che deve fare con un altro individuo, di cui non sono state in alcun modo accertate le qualità morali, la solvibilità e la capacità, e vedrà di procurarsi egli medesimo quelle informa-

zioni che possano indurlo nella convinzione che la confidenza, che sta per accordare, sia o no meritata.

Ciò posto, è evidente che quando il Governo domanda quest'azione d'autorizzazione definitiva della società ad un tribunale, quando prescrive norme determinate, è evidente, dico, che quando queste norme sono materialmente eseguite, il tribunale non può più rifiutare la sua autorizzazione.

Ma si dirà: il Governo, quando dà l'autorizzazione primitiva, pesa egli stesso le condizioni di moralità di questo individuo; dunque egli è già riconosciuto come idoneo, come avente tutte le qualità opportune dal Governo, il quale conseguentemente non rinuncia a tutte quelle indagini, a tutte quelle tutele, che la legge richiede, ma solo lascia che poi definitivamente statuisca il tribunale.

No, o signori, nemmeno questa ragione è buona, o sapete perchè? Perchè, specialmente negli affari di commercio, quando si frammette fra l'autorizzazione primitiva che dà il Governo, e la definitiva che dovrà dare il tribunale, un termine di parecchi mesi, sopraggiungono talvolta delle crisi, delle disgrazie, per cui una persona che, quando il Governo l'ha preventivamente autorizzata era solvibile, quattro, cinque o sei mesi dopo non lo sia più, diventi assai poco solida, e cessi così uno dei principali caratteri, per cui questa persona possa veramente godere della pubblica fiducia non solo, ma di quella altresì dei suoi coassociati.

È adunque a mio credere immensamente prudente che, quand'anche si voglia ammettere un'autorizzazione provvisoria ed una definitiva, il carico di quest'ultima non si riduca ad una semplice constatazione d'un adempimento di formalità legali, di circostanze accertate con formole legali; ma bensì si lasci al Governo quest'approvazione in tutta la sua integrità, in tutta la sua ampiezza di facoltà, e conseguentemente non disgiunta da quest'arbitrio che in questo genere di cose è assolutamente indispensabile.

Io so che vi sono persone tenerissime della libertà, che quando sentono a parlare di arbitrio si sgomentano, e vorrebbero che non si accordasse mai al potere, perchè ne temono gli abusi. Ma quando l'arbitrio non è un effetto della volontà, ma è un effetto della necessità, quando l'arbitrio è inerente alla natura delle cose in modo tale che assolutamente non si possa fare a meno di usarlo, allora diventa una necessità di Governo, e la necessità, come ognuno sa, non ha legge.

Se voi volete sostituire una formola di legge per questi casi, sostituirete una cosa senza possibile efficacia ad un valido provvedimento; voi dunque, per timore di cadere negli abusi del potere, cadrete per così dire nell'anarchia.

Io credo quindi che sia uno scambiare le apparenze colle realtà il credere che realmente in un Governo costituzionale sia più conveniente che sia il tribunale che approvi le società, che non quell'unico potere che ha quelle facoltà discrezionali che gli sono necessarie per accordare o no liberamente l'autorizzazione a seconda

dei casi diversi in cui siano o no le autorizzazioni meritate al momento che deve andare in vigore la società da coloro che la domandano.

Io quindi credo che anche quest'obiezione la si riduca piuttosto ad un'apparenza che ad una realtà. Sicuramente, io lo dichiaro francamente, sono amicissimo della libertà, ma sono amico della libertà ordinata e possibile; non credo che la libertà debba essere un mantello per violare la legge e per aprire le frodi.

Dopo tutto ciò, io non stancherò più l'attenzione del Senato, e mi rimetterò a quanto saprà nella sua saviezza determinare.

PRESIDENTE. Io accorderò la parola al relatore, se la domanda; tuttavia lo prego di ridursi alle sole questioni generali, perchè altrimenti a poco a poco si verrebbe a discutere il merito intrinseco degli articoli.

DI SAN MARTINO, relatore. Il presidente mi ha prevenuto, mentre era appunto mia intenzione di dichiarare al Senato che non mi pareva conveniente d'entrare fin d'ora nel merito degli articoli, ed anticipare una discussione che bisognerebbe poi ripetere di mano in mano che la legge progredirà; tuttavia mi pare conveniente di dimostrare, in brevissimi termini, al Senato i caratteri principali della legge.

Il nostro paese è in faccia ad uno stato di cose, nel quale la violazione degli statuti è impunita senza che competa al Governo alcun mezzo per la repressione di essa; in cui le proposizioni, purchè convalidate dal voto dell'assemblea, di dividendi irregolari sono impunito; e come l'interesse dei soci generalmente è sempre concorde con queste proposte, così avviene che nulla è che possa chiamare la severità della legge sugli autori di queste infrazioni, dal che sorge la necessità di altre disposizioni; di più siamo in una condizione di cui le inesattezze degli inventari, le quali possono avere una grandissima influenza per se stesse, non sono punite.

Contemporaneamente a questa necessità il Governo ha creduto di portare la sua attenzione sopra ad alcune circostanze anteriori all'esistenza delle società, per vedere se fosse il caso d'imporre al Governo medesimo alcune obbligazioni che rendessero forzatamente caute le concessioni d'approvazione. Su queste basi è ordinato il progetto di legge.

Il progetto di legge ha cercato di colpire quei fatti i quali sono comuni alle società anonime ed alle società in accomandita, senza toccare la diversa natura delle une e delle altre.

Io prego il Senato di avere, nella discussione degli articoli, sempre presente questo principio, che la legge ha cercato, con gran cura, di non toccare nessuna delle condizioni che sono speciali o alle società anonime o alle società in accomandita, ma solo di regolare le cose che sono comuni in un modo assoluto ed indeterminato alle due specie di società.

Io spero che con questi elementi innanzi agli occhi la discussione degli articoli riescirà più semplice, e sarà più facile di potersi intendere col nostro onorevole contraddittore.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'autorizzazione delle società anonime e di quelle in accomandita con emissione di azioni al portatore, e l'approvazione dei loro statuti, previste dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, possono essere impartite prima della loro definitiva costituzione, purchè sia sottoscritta la metà almeno delle azioni pagabili in danaro. »

FABINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Farina ha facoltà di parlare.

FABINA. Veramente io mi era proposto di non fare emendamenti.

Però, se si crede che non solo le società costituite con azioni al portatore, ma anche le società in accomandita col capitale diviso in azioni commettano abusi, io credo che si debba riformare la dicitura di questo articolo, riducendolo in questa parte maggiormente consimile alle disposizioni della legge francese.

È indubitato che coloro che vogliono commettere abusi ed ingannare il pubblico ed i soci, cercano di preferenza quel genere di società nelle quali è nulla l'ispezione del Governo, ed in cui i soci non possono in alcun modo opporsi agli abusi che il gerente possa commettere.

L'altro giorno ho letto gli statuti di una società che appunto aveva fatto quello che ho detto. Potrei citarne parecchi che per ingenti somme hanno commessi di questi abusi nel nostro paese, ma io ho già detto l'altro giorno al Senato che il fare delle citazioni in questo genere è cosa pericolosa.

Mi si dirà che le società in accomandita, il capitale delle quali è diviso in azioni nominative, non sono contemplate, per l'autorizzazione governativa, nelle disposizioni della vigente legge. Ma è appunto perchè non sono contemplate, che sono più frequenti gli abusi; ed io credo che quando si fa una legge per riformare questi abusi sia opportuno di contemplarle.

Del resto, avvisi il Senato nella sua saviezza se crede che si debba riformare l'articolo in questo senso.

DI SAN MARTINO, relatore. Quest'innovazione porterebbe una modificazione sostanziale al disposto del Codice di commercio, non che a quello della stessa legge francese invocata dal nostro onorevole collega.

La legge francese non assoggetta nessuna delle società in accomandita all'approvazione del Governo, e l'articolo di cui il Senato si occupa, riflette unicamente le condizioni mediante le quali il Governo darà la sua approvazione. Per conseguenza non avrebbe sede in questo articolo.

Se l'onorevole preopinante tiene fermo in queste idee potrà meglio spiegarle quando si parli dell'attuazione definitiva della società e dell'ingerenza che si dà al tribunale di commercio in queste società.

FABINA. Io veramente non ho lo schema della legge

sotto gli occhi per potere verificare. Prego che si tenga conto dell'idea.

PRESIDENTE. Pare che l'idea accennata dal senatore Farina equivalga a questa disposizione: che quando le società in accomandita, costituite con azioni non al portatore, le volessero cambiare in azioni al portatore, dovessero fare risultare che esse hanno corrisposto alle esigenze della presente legge.

(Segni di dissenso da parte del senatore Cibrario.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Farina ha detto che uno dei pericoli era questo, cioè che le società in accomandita si fondassero con azioni nominative, ma che riservandosi negli statuti la facoltà di cambiare le azioni nominative in azioni al portatore, abusassero di questa facoltà loro riservata per esimersi dalle condizioni prescritte e riuscire egualmente ai loro fini. Questa è, mi pare, l'idea del senatore Farina.

FABINA. Io provo veramente in questa circostanza l'imbarazzo di cui feci cenno nella discussione generale, di dover fare degli emendamenti in assemblea pubblica. Gli emendamenti vogliono essere alquanto coordinati, alquanto ponderati; conseguentemente io dichiaro che non so veramente se le disposizioni che ora si propongono debbansi comprendere in quest'articolo, ovvero in uno successivo. Se si crede di annetterne la base, si potrebbe rimandarne la formulazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Nel nostro regolamento è detto che anche dopo votato un articolo si può aggiungere una disposizione che ne sia completiva, purchè non vi sia in questa nuova aggiunta nulla di contrario a quello che è già stato votato.

DI SAN MARTINO, relatore. L'emendamento che vuol fare l'onorevole Farina ha unicamente per iscopo di far sì, che quando una società costituita con azioni nominative si converta con azioni al portatore, debbasi osservare il disposto della legge. Allora è inutile il dirlo perchè la legge già lo contiene.

Il Governo non può approvare società con azioni al portatore, senzachè vi concorrano quei requisiti che la legge medesima determina.

Se l'idea dell'onorevole Farina è che siano soggette ad approvazione le società che si costituiscono in forma di società in accomandita con azioni semplicemente nominative, allora non è qui il luogo, e quando fosse proposta a suo luogo, io credo che sarà conveniente il combatterla. Quindi mi pare che quest'articolo possa essere ammesso quale sta.

FABINA. Domanderò all'onorevole relatore di indicare qual crede che sia l'articolo in cui questa disposizione si potrebbe innestare, perchè io opino che sia questo.

DI SAN MARTINO, relatore. Questa disposizione non si potrebbe frammettere in nessun articolo fuorchè in quello che parla della declaratoria che dà il tribunale di commercio rispetto alle società.

In questo articolo si potrebbe aggiungere che anche

le società costituite in forma di accomandita con azioni nominative siano soggette a far riconoscere dal tribunale di commercio che siano sottoscritte un dato numero di azioni e versata una certa parte del fondo sociale, perchè si tratta semplicemente di constatare un fatto e non di sottoporlo ad approvazione. Ma intanto in questo articolo, dove si tratta di determinare come si dia l'approvazione dal Governo, è indispensabile di limitarsi a parlare delle società che hanno bisogno di quest'approvazione.

FABINA. Mi perdoni! L'approvazione definitiva non è che il complemento dell'approvazione primitiva: se si ammette la definitiva, bisogna anche ammettere la primitiva. Dunque bisogna assoggettare tutte le società costituite in accomandita, e il capitale delle quali è diviso in azioni, sia all'approvazione del Governo, sia all'approvazione definitiva del tribunale. Se si fa altrimenti, io prego il Senato di avvertire che succederà sempre la frode, perchè l'approvazione definitiva non venendo che dopo che sono eseguiti i versamenti, prima che questo debba aver luogo, sarà sempre libero ai gerenti di queste società di commettere quelle frodi alle quali vogliamo andare incontro. Per conseguenza io credo che convenga contemplare la disposizione fin dall'articolo primo. Quindi l'onorevole relatore può, ove abbia dei motivi per mostrare che non si devono assoggettare, avere la bontà di accennarli, ed io sentirò se mi persuaderanno a ritirare la mia mozione.

PRESIDENTE. A chiarire la questione e per regolare l'andamento della discussione, importa di sapere se veramente il senatore Farina intende che siano comprese, nella necessità di ottenere l'autorizzazione, tutte le società in accomandita con emissione di azioni.

È questa l'idea del senatore Farina?

FABINA. Appunto.

PRESIDENTE. In questo caso parmi ci sia un mezzo semplicissimo di formulare la sua proposta, ed è che egli non ha che a proporre la soppressione delle parole dell'articolo primo « al portatore. »

STARA. Non bisogna più citare il previsto degli articoli 46 e 47...

PRESIDENTE. Il principio sta nelle due prime linee; e una volta adottato questo, il rimanente dell'articolo verrebbe ad essere modificato. Ma intanto si farebbe il desiderio, giusto o non giusto che sia, del senatore Farina di sopprimere in primo luogo queste parole: « al portatore. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Se il senatore Farina volesse che in questa disposizione fossero anche contemplate le società in accomandita senza azioni al portatore, io credo che parecchie di queste disposizioni forse bisognerebbe modificarle; ma non ne vedo la necessità. Lo scopo della legge è particolarmente di impedire la frode e l'agiotaggio, non che la trasmissione diretta, rapida ed incognita di queste azioni. Ora, se noi esaminiamo le diverse disposizioni che compongono lo schema di legge soggetto a discussione, troviamo che quasi tutte le disposizioni

vertono appunto per impedire il fatto di questo illecito traffico delle azioni.

Nelle società in accomandita per azioni che non siano al portatore ciò non succede, per conseguenza sarebbero inutili tutte queste disposizioni; o almeno bisognerebbe variare la legge in molte parti, e per conseguenza sospenderne la discussione ed inviarla alla Commissione onde se ne occupasse.

L'onorevole preopinante osservava che le disposizioni del progetto sono in gran parte tolte dalle leggi francesi del 1856, le quali riguardano unicamente le società in accomandita, e credo che quelle leggi contemplino indistintamente tutte le accomandite per azioni.

Ora egli è in errore, giacchè io potrei citare le spiegazioni, i motivi della legge medesima dati ed esposti dal signor Ollivier e desunti appunto da tutte le discussioni di quella legge avanti il Corpo Legislativo di Francia, da cui risulta veramente che solamente una parte delle società in accomandita sono contemplate dalla legge...

FABINA. Ma naturalmente quelle che hanno il loro capitale costituito in azioni...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Mi permetta. Anche le società in accomandita costituite in azioni sono escluse. Difatti, per convincerlo, le darò lettura delle stesse parole relative a quell'articolo:

« 1° Le Code de commerce reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: *La société en nom collectif* (art. 20 Cod. comm.), *la société en commandite* (art. 23), et *la société anonyme* (art. 29); il reconnaît aussi *la participation*, quatrième forme d'association commerciale; quoi qu'elle n'ait d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elle ne forme pas un être moral, ayant une existence distincte, et qu'elle ne puisse en général être opposée aux tiers.

« La loi du 17 juillet 1856 ne change et n'ajoute rien à ces grandes classifications; elle n'a qu'un objet qu'il importe de bien préciser, c'est de réglementer l'une de ces quatre espèces de sociétés, *la commandite*; et encore, est il vrai de dire qu'elle respecte la commandite dans sa forme pure et primitive; elle ne s'en occupe que pour le cas où cette société, à l'exemple de la société anonyme, constitue son capital sous la forme d'actions.

« 2° Le Code de commerce, en permettant (art. 38) d'émettre des actions dans les commandites, n'avait songé qu'aux actions nominatives, et il avait réservé l'action au porteur (art. 35) pour la société anonyme. Une jurisprudence intelligente, fondée sur les nécessités commerciales, a légitimé l'usage de l'action au porteur, et élargi ainsi le cercle de la loi. Nous sommes loin de le regretter, mais nous devons constater que les abus nés de cette extension et qui par deux fois ont provoqué la sollicitude du législateur, n'ont leur point de départ dans une disposition du Code, mais seulement dans l'emprunt que la jurisprudence a fait à la société anonyme de la division du capital social en actions au porteur.

« C'est l'extension toute spéciale et imprévue de la commandite et non la commandite elle-même que la loi actuelle a entendu réglementer. Le titre le dit en termes formels, et la loi le répète dans chacun de ses articles. Nous en concluons que la commandite simple, qui n'émet pas d'actions, reste en dehors de l'application de la nouvelle loi, même dans celles de ses dispositions qui pourraient lui convenir, par exemple, les sages prescriptions relatives aux Conseils de surveillance. Le législateur l'a voulu ainsi.

« Mais ici se présente une difficulté.

« 3° A quel signe précis distinguera-t-on la commandite par actions?

« Ne peut-il pas arriver en effet (et cela s'est vu) que le capital d'une commandite soit divisé en un assez grand nombre de parts d'intérêt, assez fractionnées pour qu'il y ait beaucoup d'analogie entre cette société et celle que la loi a voulu réglementer? En ce cas, où sera la limite du fractionnement entre les deux espèces de sociétés?

« Cette difficulté n'est qu'apparente.

« 4° Ce n'est pas par la division plus ou moins grande des parts d'intérêt qu'on arrivera à caractériser l'acte et à distinguer entre les deux commandites. Il y a, pour cette distinction, une règle plus sûre et moins contestable, cette règle c'est le mode de transmission du titre résumant les droits du commanditaire de la société.

« 5° Si les statuts ne permettent la transmission du titre (quelque soit le nom qu'on lui donne, qu'on l'appelle action ou part d'intérêt, etc.) que par les voies civiles, la société est commandite pure; s'ils la permettent par les voies rapides de la forme commerciale, c'est à dire par la tradition manuelle, l'endossement ou le transfert, la société est réputée commandite par actions, et la loi lui est applicable.

« Cette solution nous paraît fondée sur le but et l'esprit de la loi qui a incontestablement voulu empêcher l'agiotage et écarter les actionnaires non sérieux, danger évidemment impossible avec des titres transmissibles selon la forme et avec les lenteurs prescrites pour les droits incorporels (article 1690, C. Nap.). »

Dunque ben vede che le accomandite anche per azioni, le quali non possono trasmutarsi che per via civile, non sarebbero contemplate dalla legge attuale.

Ho voluto dare queste spiegazioni perchè l'onorevole Farina si è sempre riferito alla legge francese per interpretare la nostra legge, ed ha creduto che indistintamente tutte le società in accomandita per azioni, sia che queste azioni sieno trasmissibili per via civile, sia che si trasmettano per via commerciale, fossero contemplate nella legge, il che non è.

FARINA. Domando la parola.

Qui si casca in un equivoco, giacchè altro è che le azioni siano al portatore, altro è che siano trasmissibili in via commerciale. In questa stessa legge nella quale si contemplano solamente le società con azioni al portatore abbiamo un articolo in forza del quale si determina il punto in cui queste azioni divengono trasmissi-

bili commercialmente, cioè dopo il pagamento del terzo decimo, lo che è cosa affatto diversa dall'essere l'azione al portatore.

Dunque vede il signor ministro che una cosa non ha punto a che fare coll'altra; che il capitale può essere costituito in azioni e che queste azioni possono essere trasmissibili anche commercialmente senza che perciò sieno azioni al portatore. Sa il signor ministro, in cosa consiste la differenza? Glielo dirò io. La differenza consiste in ciò, che quando sono al portatore, il sottoscrittore primitivo vedendole non resta più obbligato; che quando invece sono nominative, se il compratore non paga, bisogna che paghi il sottoscrittore primitivo.

MAMELI. Domando la parola.

FARINA. Ora dunque vede che questi due casi sono affatto diversi, e che si confonde qui un caso con un altro.

Mi sia ancor lecito di fare un'osservazione.

La legge, diceva il signor ministro, vuole colpire la frode. Siamo d'accordo; ed è appunto per colpire la frode che io domando siano comprese le società nelle quali le frodi sono più facili e più frequenti.

Ma quando il ministro dice che la legge vuole impedire la rapida trasmissione delle azioni, io gli rispondo che ciò non ha a che fare colla disposizione di cui si tratta, mentre assai più facilmente si può impedire la trasmissione commerciale delle azioni nominative quando già si impedisce la trasmissione di quelle al portatore, perchè appunto a termini della legge che facciamo queste ultime non sono trasmissibili commercialmente come lo prescrive l'articolo 10, se non erro, se non dopo pagato il terzo decimo. Vede il signor ministro adunque che la trasmissibilità è una cosa affatto diversa dall'essere il capitale della società costituito sì o no in azioni, e dall'essere queste azioni costituite sì o no al portatore.

Io credo del resto che la discussione finirà per convincere il Senato che è impossibile emendare questa legge in seduta pubblica.

MAMELI. A me pare, che la questione che ora occupa il Senato può facilmente ridursi a termini chiari e precisi. Il Codice di commercio trattando delle società in accomandita, il capitale delle quali sia rappresentato per azioni, distingue due soli casi, uno di azioni al portatore, l'altro di azioni nominali. Nel primo la proprietà si trasferisce colla semplice consegna, e così il solo possesso tien luogo di titolo; nel secondo caso la proprietà delle azioni si acquista e si trasferisce colla dichiarazione fattane nel registro della società. Avvi un altro modo con cui si possono costituire le azioni nominali, ed è quello che si dice *al titolare*, il quale sebbene non sia letteralmente contemplato non è però sconosciuto dal Codice di commercio, ed è confermato dalla costante pratica. Le azioni al titolare hanno questo speciale carattere, che la proprietà si può trasferire in altri dal titolare colla semplice girata, ossia indossamento, come qualunque altra carta commerciabile, quali sono le cambiali, i pagherò, i biglietti all'ordine.

Ma lo stesso Codice di commercio non assoggetta le società in accomandita costituite per azioni all'autorizzazione del Re, se non nel caso che il capitale sia rappresentato per titoli al portatore: ed è in ciò appunto che si scorge la differenza tra la nostra legge e la francese, poichè quest'ultima contempla per l'effetto di cui si tratta anche le azioni commerciabili delle società anonime, le quali possono vestire un tale carattere anche quando non sono al portatore.

Or bene chiarite così le cose è facile comprendere che se l'onorevole Farina volesse estendere l'articolo 1 della legge in discussione alle società in accomandita indistintamente, vorrebbe troppo; poichè se alla possibilità di frodi si volesse unicamente porre mente, la legge dovrebbe colpire tutte le società anche quelle in nome collettivo, ed in semplice partecipazione; locchè parmi che neppure lo stesso proponente intenda.

Se poi avesse in vista di contemplare quei soli casi nei quali le società in accomandita siano in origine costituite con azioni nominali, ma colla riserva di convertirle poi in azioni al portatore, allora dovendo intervenire l'autorizzazione del Re a termini del Codice, non avvi pericolo o timore d'abuso; e quindi cessa il bisogno di farne espresso cenno nell'articolo 1 del progetto, che contempla solamente le società che si vogliono costituire o anonime, o in accomandita con azioni al portatore.

FARINA. L'onorevole preopinante ha trovato inutile l'aggiunta da me proposta, perchè, dice egli, quando le società in accomandita con azioni nominative vorranno convertirsi in società con azioni al portatore, basterà che allora adempiano le formalità che l'attuale legge richiede. Ma è appunto questa circostanza che apre l'adito alle frodi, mentre siccome tutte le norme che voi ponete per le società costituite con azioni al portatore, tutte queste condizioni di solvibilità, di garanzia si debbano compiere prima che sia sborsato il terzo decimo e che non è che dopo tale versamento che le azioni possono essere convertite al portatore, se noi non mettiamo una disposizione che comprenda tutte le società, che hanno il capitale diviso in azioni, avverrà che tutte si costituiranno con azioni non al portatore ma nominative, sottraendosi così all'adempimento delle norme di questa legge, e poi si contenteranno di domandare l'autorizzazione dopo che saranno costituite e che avendo già ottenuto il versamento del terzo decimo, non possano più adempiere alle formalità che debbano compiere prima secondo la legge attuale di versare i decimi primo, secondo e terzo.

Siccome pertanto la libertà di costituire le società con azioni nominative apre manifestamente l'adito a privare di efficacia la presente legge, ed è altronde questa la forma che devono naturalmente prediligere quelli che amano di commettere frodi, così io credo che anche queste società che hanno il capitale diviso in azioni, sebbene esse non siano al portatore si debbano nelle disposizioni della legge comprendere.

Io ho creduto dovere designare queste società, perchè

l'esperienza mi ha mostrato che queste società sono quelle nelle quali frequentemente succedono gli abusi. Se il Senato non le vuole comprendere, gli abusi che succedettero fin qui, continueranno a succedere, e credo che il frenarli sia materia che meriti l'attenzione del legislatore.

DI SAN MARTINO, relatore. Io non credo che questa legge si possa estendere in tal modo.

Fin dal principio tutti furono nel timore che si venisse con la legge che si propone ad arrecare un ingaglio eccessivo al commercio, che potesse annientare fra noi lo spirito d'associazione; ora cambiandosi intieramente le condizioni della discussione, si viene a stabilire che questa legge è insufficiente ai bisogni industriali.

Faccio osservare che è incontrastabile esservi diversità tra la legislazione del nostro paese e quella della Francia. In Francia si lasciarono stabilire le società in accomandita con azioni al portatore, senza bisogno di autorizzazione del Governo: in Francia si stabilì una quantità enorme di queste associazioni.

Da noi si richiede per le società in accomandita con azioni al portatore la stessa approvazione che si richiede per le società anonime. Le società in accomandita con azioni al portatore presso noi sono due, come ha detto l'onorevole Farina: tutte le società che si stabiliscono tendono a costituirsi in società anonime.

Qual è la ragione di questa tendenza? È questa: che nello stato naturale delle cose, nessuno, che possa farlo, prenderà un impegno personale indeterminato a preferenza di pigliare un impegno circoscritto all'ammontare di una data somma. Quindi da noi dovendo soddisfarsi alle stesse dimostrazioni d'onestà e di possibilità di riuscita, che si dovrebbero dare in una società anonima, e in una società in accomandita con azioni al portatore, tutti accorrono alle società anonime.

Questo fenomeno mi spiega che, anche adottandosi questa legge, gli speculatori delle società in accomandita con azioni nominative, per mettere in campo i loro affari, specialmente affari di gran mole che superano evidentemente le possibilità di una fortuna privata, non così facilmente troveranno un gerente che voglia assumere una responsabilità personale.

Nè si dica che questa responsabilità cesserà quando, ottenuto un dato numero di versamenti, si verrà a chiedere al Governo la costituzione della società in società anonima, perocchè nell'incertezza assoluta di conseguire questa conversione dal Governo, d'ottenerne l'approvazione, nessuno vorrà impegnare il suo patrimonio in cose di questa fatta; d'altronde che cosa facciamo noi presentemente?

Noi abbiamo posto per principio di voler provvedere a quei soli fatti che hanno già dato evidentemente materia a gravissimi abusi. Nella parte che l'onorevole Farina vorrebbe aggiungere alla legge, non si verificano ancora abusi gravi.

FARINA. Domando scusa: ve ne sono stati dei gravissimi.

DI SAN MARTINO, relatore. Vi è stato qualche fatto

privato, ma non vi è generalità che possa costituire un principio a cui si possa appoggiare una disposizione di legge generale.

Intanto non essendovi fatti generali abbastanza per farli servire di fondamento alla legge, che cosa faremmo noi? Verremmo ad inceppare l'attuazione di società che è utile si stabiliscano anche per l'avviamento del commercio. È indubitabile che queste società in accomandita con azioni nominative, quando dovessero essere soggette ad approvazione, incontrerebbero difficoltà a costituirsi, e tutti preferirebbero contrarre società anonime togliendo dal commercio un genere di speculazione, il quale in molti casi ha prodotto utili risultati.

Credo quindi che è assai meglio limitarsi intanto a provvedere ai mali che si conoscono, e che i mali di cui non si può ancora conoscere la realtà e l'importanza, si aspetti a curarli quando qualcuno si possa ben bene verificare.

FABINA. Io non so veramente dove il relatore ha trovato generalità di importanza sufficiente per fare una legge con due società in accomandita con azioni al portatore, mentre non la trova nelle società in azioni nominative, che sono molto più numerose nel nostro paese.

Io ho citato i fatti di società dove sono successi abusi, e che appunto per costituirsi senza l'autorizzazione del Governo si sono servite di quell'espiente che ho accennato or ora.

Alle due società che il relatore ha citato contrapponetene una che cito, e che ha un capitale molto maggiore delle due considerate che ne contano parecchie altre che non voglio citare, ma che so che esistono, e troverete tante società in accomandita costituite con azioni nominative quante almeno ve ne sono costituite con azioni al portatore, che sono due soltanto.

Se adunque basta al relatore l'esperienza di due che ancora esistono per fare una legge, quanto a quelle costituite con azioni al portatore, non so perchè non gli possa bastare quella di un numero molto maggiore che sono costituite con azioni nominative. Dopo ciò nulla più mi resta ad aggiungere.

PRESIDENTE. Il Senato ritiene che il progetto di legge conformandosi in ciò al Codice di commercio prescriverebbe, all'articolo 1:

« L'autorizzazione delle società anonime, e di quelle in accomandita, con emissione di azioni al portatore, e l'approvazione dei loro statuti, previste dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio possono essere impartite prima della loro definitiva costituzione, purchè sia sottoscritta la metà almeno delle azioni pagabili in danaro. »

Invece l'onorevole Farina vorrebbe che siavi una contraddizione in ciò col Codice di commercio nelle condizioni fatte alle società in accomandita con emissione d'azioni al portatore. Per le società in accomandita con emissione d'azioni non al portatore a lui pare sia acconcio di sopprimere le parole *al portatore* al secondo alinea, e la menzione degli articoli 46 e 47 del Codice di commercio nel terzo e quarto alinea dell'articolo, co-

sicchè verrebbe in questo caso l'articolo compilato nel modo seguente:

« L'autorizzazione delle società anonime e di quelle in accomandita con emissione di azioni, e l'approvazione dei loro statuti, possono essere impartite prima della loro definitiva costituzione, purchè sia sottoscritta la metà almeno delle azioni pagabili in danaro. »

Ora domando se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo non può in nessun caso nell'approvazione degli statuti ammettere l'emissione di azioni d'un valore inferiore alle lire 50. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo nell'approvare gli statuti delle società contemplate nell'articolo primo, fisserà il numero d'azioni che dovrà essere sottoscritto, e determinerà la quota di capitale che dovrà essere versata perchè ciascuna di esse possa essere definitivamente costituita.

« Il numero delle azioni da sottoscrivere per tale oggetto non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle pagabili in danaro, e la quota da versarsi non sarà mai minore d'un decimo del capitale suddetto. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le somme pagate dagli azionisti in conto delle loro azioni prima che sia dichiarata la costituzione della società saranno immediatamente versate in quelle casse pubbliche o delle principali istituzioni di credito che saranno designate negli statuti approvati dal Re.

« I promotori e gli amministratori provvisori delle società e coloro che a qualsiasi titolo promuovono o ricevono le sottoscrizioni, non potranno prendere parte in quest'esazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le disposizioni dell'articolo terzo non si applicano alle società d'assicurazione.

« Per ognuna di queste società il Governo, nell'approvare gli statuti proposti, determinerà la quota del capitale che dovrà essere versata prima della loro costituzione definitiva, o quelle altre cautele che ravviserà necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le società che si formino per l'esecuzione di intraprese che possano compiersi per parti indipendenti le une dalle altre, od in vista d'operazioni industriali o commerciali suscettive di prendere in avvenire una estensione maggiore, potranno dividere il loro capitale in parti corrispondenti da realizzarsi con l'emissione d'altrettante serie d'azioni.

« Per la definitiva costituzione di queste società basterà che siano adempiute, rispetto alla prima serie di azioni, le condizioni stabilite dall'articolo 3.

« In tutti i loro atti e pubblicazioni queste società non potranno annunziare come loro capitale una somma maggiore di quella corrispondente alle serie d'azioni già

sottoscritte sino alla concorrente fissata dal Governo e delle quali già siasi versato il decimo. »

(È approvato.)

« Art. 7. La definitiva costituzione di ciascuna società verrà dichiarata in modo infra specificato dal tribunale di commercio del luogo ove la società medesima ha la sua sede, previa visione degli statuti sociali, non che del regio decreto d'approvazione e sulla presentazione fatta dagli amministratori provvisori o dai promotori dell'elenco dei sottoscrittori e dello stato dei versamenti eseguiti.

« Quando risulti da tali documenti che sieno adempite le prescrizioni prescritte dal regio decreto anzidetto, a tenore del disposto dall'articolo 3, il tribunale di commercio manderà inserire nella gazzetta della divisione, od in difetto, nella gazzetta ufficiale del regno, un avviso nel quale dichiarerà essere la società definitivamente costituita.

« Prima di tale pubblicazione le società non potranno fare altri atti, fuori di quelli che loro occorranno per costituirsi. »

(È approvato.)

« Art. 8. Quando dai fondatori o da altri siano fatti apporti o stipulati vantaggi in loro favore la società non potrà essere definitivamente costituita finchè gli azionisti convocati in assemblea generale abbiano deliberato di accettare tali condizioni.

« L'assemblea richiederà il voto preparatorio d'una Commissione composta di azionisti in numero non minore di cinque, eletti a maggioranza assoluta di suffragi.

« La Commissione riferirà il suo voto in una seconda congrega, nella quale l'assemblea generale deciderà con votazione segreta ed a maggioranza assoluta sull'accettazione delle condizioni.

« Ove ricusi, la società s'intenderà risolta.

« Per la validità di tali deliberazioni si richiederà una maggioranza che rappresenti almeno il quarto del numero degli azionisti ed il quarto del capitale pagabile in danaro.

« In quest'assemblea non potranno avere voto coloro che abbiano fatto gli apporti, o stipulato in proprio favore i vantaggi sui quali si delibera. »

(È approvato.)

« Art. 9. Negli statuti di ciascuna società dovrà essere prefisso il termine oltre il quale tale costituzione non possa essere ritardata.

« Trascorso questo termine le iscrizioni d'azioni restano di nessun effetto. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le azioni non sono negoziabili nei modi ammessi per gli effetti di commercio, se non dopo il versamento del quinto del loro valore nominale, nè potranno essere convertite in titoli al portatore se non dopo compiuto il versamento di tre decimi. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le società anonime che non avessero un Consiglio d'amministrazione, e le società in accoman-

dita con azioni al portatore dovranno avere un Consiglio di sorveglianza composto almeno di cinque azionisti.

« Questo Consiglio sarà eletto dall'assemblea generale a maggioranza assoluta e rinnovato per un quinto ogni anno.

« Il Governo potrà, ancorchè non ne sia fatta menzione negli statuti o nel decreto d'autorizzazione della società suddetta, deputare presso la medesima suoi delegati straordinari. »

GIOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Gioia.

GIOIA. C'è una frase qui che mi pare abbia bisogno di essere corretta. L'articolo dice: « le società anonime, che non avessero un Consiglio d'amministrazione, » e così dicendo suppone, che possano esistere società anonime, senza un Consiglio d'amministrazione.

Ma la società anonima non esiste in altro modo, nè in altra forma, nè si manifesta in altra guisa che per mezzo del Consiglio d'amministrazione, prescritto in sostanza e preordinato dal Codice stesso di commercio; onde mi pare meno esatto l'avere supposto qui, che ci possano essere delle società anonime, le quali non abbiano un Consiglio di questo nome.

Tutte le società anonime necessariamente, inevitabilmente devono avere un Consiglio d'amministrazione, non importa poi se più o meno numeroso. Epperò l'articolo del progetto non andrebbe, secondo me, applicato che alle società in accomandita; le società in accomandita sono rette da uno, due o più gerenti i quali pur troppo possono abusare del loro ufficio, e per questo sta bene che si assegni un Consiglio di sorveglianza; ma per le società anonime, esiste necessariamente un Consiglio d'amministrazione, e questo esistendo, non so cosa avesse a fare un Consiglio di sorveglianza. Sarebbe questo una specie di dualismo che potrebbe portare sconci e confusioni gravissime.

Quindi proporrei che l'articolo 11 dicesse nient'altro se non questo: « Le società in accomandita con azioni al portatore dovranno avere un Consiglio di sorveglianza composto almeno di cinque membri. »

NAMELY. La proposta del senatore Gioia sarebbe giusta e logica, e si dovrebbe quindi accettare se non fosse fondata su di un supposto erroneo. L'articolo non esclude nelle società anonime un'amministrazione qualunque, ma presuppone il caso di non esistenza di un Consiglio d'amministrazione, caso possibile sebbene raro. Difatti il Codice di commercio altro non stabilisce che di doversi la società anonima amministrare per mezzo di mandatari rivocabili, soci o non soci, stipendiati o non stipendiati. Può dunque costituirsi con un solo mandatario, ed anche con due, ed allora non può dirsi che vi sia Consiglio d'amministrazione, come non mancano nel nostro Stato esempi di società anonime così costituite. Allora avrà applicazione l'articolo della legge in discussione, che perciò io stimo doversi ritenere nei termini nei quali è concepito.

DI SAN MARTINO, relatore. Il Codice di commercio dice così:

« La società anonima è amministrata da mandatarî temporari, revocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti. »

Se il Consiglio d'amministrazione ci sarà (ed è il caso dell'immensa maggioranza delle società), non si stabilirà nessun Consiglio di sorveglianza; se negli statuti speciali, prevalendosi della facoltà che la legge accorda, la società non avrà creduto conveniente di fare un Consiglio d'amministrazione, allora la legge rende obbligatorio il Consiglio di sorveglianza.

Del resto sono perfettamente d'accordo col senatore Gioia nel dire che saranno rarissimi i casi, in cui sarà applicabile quest'articolo; ma basta che si possano avere, per renderlo indispensabile.

GIOIA. Mi pareva che gli amministratori, di cui parla il Codice, soci o non soci, costituissero appunto quello che nel linguaggio ordinario si chiama Consiglio d'amministrazione.

Varie voci. No! no!

GIOIA. E in verità la cosa praticamente si intende e si spiega così; ma se si dà ora un'altra significazione alle parole del Codice, allora può stare la formola del progetto, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 12. I membri del Consiglio di sorveglianza ed i delegati del Governo potranno in ogni tempo farsi presentare ed esaminare i libri e le carte d'ogni specie concernenti l'amministrazione della società. »

« Potranno pure riconoscere lo stato del portafoglio, delle casse, delle officine, e dei magazzini o depositi delle società. »

« Non si potrà per l'esercizio di queste facoltà esportare le carte dalla sede degli uffici della società, nè incagliare l'andamento del servizio. »

(È approvato.)

« Art. 13. I membri del Consiglio di sorveglianza dovranno ogni anno fare una relazione all'assemblea generale sulla regolarità dell'andamento dell'amministrazione della società. »

« Essi non sono, pel fatto di questa sorveglianza, soggetti ad alcuna responsabilità personale. »

(È approvato.)

« Art. 14. L'assemblea generale dovrà essere convocata ogni qual volta la convocazione sia richiesta dal Governo, o dal Consiglio di sorveglianza, o da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale. »

(È approvato.)

« Art. 15. Gli amministratori delle società contemplate nella presente legge qualunque sia la denominazione di esse sono responsabili, qualora:

« 1° Intraprendano o lascino scientemente intraprendere alla società operazioni contro il disposto delle leggi, e degli statuti approvati;

« 2° Commettano o lascino scientemente commettere negli inventari inesattezze gravi, pregiudizievole alle società od ai terzi;

« 3° Abbiano proposto od acconsentito in conoscenza di causa che si proponesse all'assemblea generale la distribuzione di dividendi non giustificati da inventari o da conti sinceri e regolari. »

DI SAN MARTINO, relatore. Al paragrafo 3 di questo articolo propongo che si sostituisca alle parole *in conoscenza di causa* la parola *scientemente*, onde sia la stessa parola adoperata in tutti e tre i numeri di quest'articolo, e si tolga così ogni dubbio che si voglia con ciò dare un significato diverso.

STABA. La diversità dell'espressione può dar luogo a differenza di interpretazione.

Il confronto delle parole *in conoscenza di causa* coll'altra che si trova nei precedenti numeri, cioè *scientemente*, può far credere che si sia voluto esprimere una diversa cosa, quandochè il progetto vuole esprimere la stessa cosa, cioè a dire, vuole esprimere che il fatto materiale non basta; ma che ci vuole la volontà, il proposito, il dolo, la volontà di delinquere; questo significano le parole *in conoscenza di causa*, e questo esprime l'altra *scientemente*.

Perchè adunque dalla diversità della parola non si inferisca una diversità di significato, si deve usare sempre la stessa parola.

CIBRARIO. C'è una buona ragione per cui si è adoperato una diversa locuzione nei due casi.

Dalla parola *scientemente* accosto alle parole *lasciar fare* si capisce che uno può lasciar fare inscientemente per non essere informato, e allora sta bene la parola *scientemente*; bisogna che lasci fare essendo informato che si fa. Ma quando qualcheuno propone o consente, sicuramente che propone o consente scientemente; e se si vuol dire che conosca tutte le circostanze su cui si fonda la supposizione, allora bisogna lasciare le parole *in conoscenza di causa*, che sono molto più proprie che la parola *scientemente*.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Se non si insiste pel cangiamento proposto, lo terreno come non fatto.

JACQUEMOUD. L'article 11 de la présente loi autorise le Gouvernement à députer auprès des sociétés anonymes ou en commandite, avec actions au porteur, des délégués extraordinaires; c'est-à-dire, des commissaires royaux.

L'article 12 leur confère le droit de se faire représenter, en tout temps, et d'examiner les livres et les documents de toute espèce, concernant l'administration de la société.

La nomination d'un commissaire royal a pour objet de garantir le Gouvernement, les actionnaires et le public, que les dispositions du statut social seront régulièrement observées. L'entreprise acquiert nécessairement une plus grande confiance auprès des actionnaires et du public, lorsque le Gouvernement place les intérêts de la société anonyme ou en commandite, sous la sauvegarde d'un personnage honorable, revêtu du titre et de l'autorité de commissaire royal. Ce sont des fonctions sérieuses, qui exigent un travail assidu, une application

persévérante et des connaissances spéciales. Mais je n'hésite point à dire que les commissaires royaux ne pourront jamais rendre les services qu'on a droit d'en attendre, ni répondre au but de leur institution, s'ils ne sont pas soumis à une responsabilité analogue à celle que l'article 15 a établi pour les administrateurs, dans les trois cas prévus par cet article. Je sais qu'il y a des commissaires royaux, qui exercent leurs fonctions gratuitement. Je crois que c'est une erreur économique de la part du Gouvernement qui les nomme, parce qu'il n'a plus le droit d'être exigeant envers eux; ils devraient recevoir une rétribution convenable, aux frais des sociétés près lesquelles ils sont constitués; mais ils devraient, aussi, être responsables auprès des actionnaires et du public, de l'inaccomplissement de leurs fonctions, dans les mêmes cas que les administrateurs. Les fonctions des commissaires royaux, sont certainement aussi importantes que celles des percepteurs, des conservateurs des hypothèques et des autres fonctionnaires que nos lois déclarent responsables, non-seulement en cas de dol, mais encore en cas de négligence ou d'inaccomplissement de leurs devoirs. Il me semble qu'il serait bien préférable que le Gouvernement s'abstienne de nommer des commissaires royaux, auprès des sociétés, plutôt que de les établir sans les soumettre à une responsabilité personnelle, dans les cas prévus par l'article 15, tout au moins jusqu'à concurrence d'un cautionnement fixé dans le décret de leur nomination.

Il est dit dans cet article, que les administrateurs sont personnellement responsables :

1° S'ils entreprennent, ou laissent entreprendre sciemment à la société, des opérations contraires aux lois et au statut social;

2° S'ils commettent, ou laissent commettre, dans les inventaires, des inexactitudes graves, préjudiciables à la société et aux tiers;

3° S'ils proposent, ou laissent proposer sciemment à l'assemblée générale, une distribution de dividendes non justifiés par des inventaires et des comptes sincères et réguliers.

Or, la mission des commissaires royaux est de surveiller les administrateurs et d'empêcher qu'ils ne commettent de semblables infractions; leur devoir est d'en avertir le Gouvernement; c'est dans ce but qu'ils sont institués, et ils sont investis à cet effet de tous pouvoirs nécessaires pour empêcher des opérations irrégulières.

Donc, ils doivent être soumis à la même responsabilité que les administrateurs, chaque fois qu'ils ont laissé produire ces faits répréhensibles, sans en avoir averti le Gouvernement en temps opportun et sans avoir fait usage des pouvoirs dont ils sont revêtus.

La raison de la loi est absolument la même pour les commissaires royaux que pour les administrateurs. Lorsque le commissaire ne remplit pas ses fonctions avec exactitude, il n'est pas seulement coupable envers le Gouvernement, qui peut l'en punir en le destituant, mais il compromet encore par sa négligence les intérêts

des actionnaires et du public, auxquels sa présence a dû inspirer une plus grande confiance dans la régularité des opérations de la société; il doit donc les indemniser du tort qu'il leur a causé, en ne remplissant pas son devoir.

J'ai déjà dit mon opinion sur la gratuité des fonctions des commissaires royaux. Cette opinion est la même sur la gratuité des fonctions d'administrateurs dans les sociétés. Mais puisque l'article 15 soumet à la même responsabilité les administrateurs rétribués et les administrateurs gratuits, il doit en être de même pour les commissaires royaux. Je ne vois aucun motif pour que, dans des conditions identiques, les administrateurs soient responsables et les commissaires royaux soient irresponsables.

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer une modification au commencement de l'article 15, en ajoutant après les mots: *Gli amministratori delle società, ecc.*, les mots *ed i regi delegati sono personalmente responsabili, qualora, ecc.*

Si mon amendement est accepté, je proposerai ensuite un nouveau paragraphe dans le même article, pour déterminer que cette responsabilité sera encourue par les commissaires royaux, seulement lorsqu'ils ne justifieront pas d'avoir averti en temps opportun le Gouvernement et pris les mesures qui sont en leur pouvoir, pour empêcher les infractions dont il s'agit dans cet article.

DI SAN MARTINO, relatore. Noi abbiamo in tutta la nostra legislazione proclamato il principio della verificaione; tutte le casse pubbliche sono periodicamente verificate. Ma in nessun caso la persona deputata a verificare è conglobata nel processo che si fa al contabile, che ha commesso la malversazione, e che esso non abbia scoperto, a meno che venga positivamente a risultare che abbia taciuto per dolo, per frode, per connivenza incontrastabile. Se ci è dolo o connivenza, non c'è bisogno della legge per mettere il commissario regio in contabilità, ma non è possibile nemmeno di supporre che questo dolo sia per verificarsi, e non credo che venga nell'occasione di questa legge d'introdurvi un principio affatto nuovo e diverso dai principii che informano le leggi esistenti.

JACQUEMOUD. Je suis intimement convaincu que l'introduction de mon amendement dans la loi, serait éminemment utile et conforme à la justice. C'est une disposition morale, qui donnerait aux fonctions de commissaire royal l'importance qu'elles doivent avoir. Il y a des commissaires royaux qui ne vont à leur bureau, qu'à de très-rare intervalles et qui sont très-peu informés des opérations des sociétés auprès des quelles ils sont constitués. Le seul moyen efficace de garantir leur exactitude, pour les obliger à remplir leur devoir envers le Gouvernement, envers les actionnaires et envers le public, c'est de les soumettre à une responsabilité personnelle, à l'exemple des fonctionnaires, que j'ai énumérés et à l'exemple des dispositions de l'article 15, concernant les administrateurs des sociétés. L'amende-

ment que j'ai l'honneur de proposer n'est donc point une innovation; il est, au contraire, conforme aux principes, qu'un fonctionnaire qui ne remplit pas son devoir et dont la négligence a pour effet de porter atteinte aux intérêts des actionnaires et du public, soit tenu envers eux à la même responsabilité que les administrateurs qu'il était tenu de surveiller et qu'il n'a pas surveillés.

PRESIDENTE. Domanderò se vi è chi appoggi questo emendamento.

(È appoggiato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.

Mi pare perfettamente inutile l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud, di volere assoggettare anche i commissari del Governo alle stesse penalità cui l'articolo 15 assoggetterebbe gli amministratori delle società; giacchè non si può supporre (ed io credo che non sia mai succeduto e spero che non succederà mai) che commissari regi prestino mano a che si facciano delle frodi nei bilanci, nei dividendi, negli inventari. Questa supposizione è gratuita ed odiosa.

Che la legge per sé non usi riguardo a nessuna classe di persone; che preveda la possibilità di una cosa, sta bene. Ma le prescrizioni si fanno per un caso particolare o quando si vuol porre rimedio ad abusi. E qui io non vedo la necessità di riparare ad una frode che possa venire commessa dai commissari. Io credo che non si possano citare abusi di questa natura e per conseguenza trovo affatto inopportuno l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud.

Solamente osserverò che qualora in massima esso venisse accettato, bisognerebbe anche fare disposizioni particolari e non contentarsi di aggiungere unicamente la parola *commissari*, dopo quella di amministratori, giacchè i commissari non intraprendono operazioni, non commettono inesattezze nel bilancio. Bisognerebbe perciò prevedere le irregolarità e i mancamenti che possono commettere i commissari nei limiti delle proprie attribuzioni e quindi infliggere una penalità particolare.

Dunque anzitutto combatto nella massima e nella formula l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud, giacchè lo trovo non solo inutile ma improntato di un carattere poco benevolo, senza che ci siano fatti che possano provare la giustizia di questo suo emendamento; in secondo luogo qualora si ammettesse anche la massima, bisognerebbe fare delle disposizioni particolari che fossero in correlazione colle attribuzioni dei commissari.

SCLOPIS. Io non vedrei che si potesse chiamare inutile la destinazione di questi delegati del Governo e la successiva loro responsabilità, come non credo che ci sia difetto di benevolenza. Adesso non si tratta di qualificare le persone, e tanto meno si tratta di volere apporre a chicchessia; si tratta di prevedere dei pericoli. Ora quando si tratta di prevedere dei pericoli non si fa torto a chicchessia supponendo anche tutti cattivi, tutti possibilmente cattivi.

Ma mi pare che ci sia un'altra ragione intrinseca, per

cui non si possa aderire all'emendamento dell'onorevole Jacquemoud, e questa ragione consiste in ciò che bisogna che la responsabilità sia desunta da un vincolo anteriore, da una causa propria.

Tutti quelli che partecipano direttamente nella società, sia che facciano parte della società medesima, sia che siano qualificati come impiegati della società, quelli debbono contrarre una responsabilità, perchè il vincolo è comune, perchè il contratto di società li vincola egualmente verso gli azionisti e verso i terzi.

Quanto ai delegati regi è una sfera affatto diversa; essi hanno un'altra responsabilità verso il Governo, e il Governo, quando ammettesse persone che facessero male l'ufficio loro, sarebbe egli che dovrebbe essere responsabile, ma non mai il delegato verso la società, non mai il delegato verso gli azionisti e verso i terzi per il fatto della società.

Le sfere, ripeto, sono diverse; il delegato agisce in una sfera tra la società, il Governo ed il pubblico in massa; il gerente della società, l'impiegato della società agisce per mandato della società. Quindi io credo che non ci sarebbe veramente nè una causa propria nè un nesso legale per attribuire questa responsabilità ai delegati regi.

I delegati regi, dice il senatore Jacquemoud, non compiono talvolta l'ufficio loro; colpa il Governo; il Governo deve sorvegliare, non deve avere benevolenze in questa parte; il Governo deve essere rigoroso; il Governo ha tanto da impegnare l'esattezza, la fedeltà dei suoi impiegati, molto più che la responsabilità personale.

In quale ristretto limite si ridurrebbe la scelta di questi funzionari quando dovessero impegnare la loro responsabilità; e allora che ne verrebbe? Ne verrebbe che bisognerebbe per corrispettivo assegnare loro uno stipendio considerevole; questo stipendio a carico di chi sarebbe? A carico del Governo? No: sarebbe a carico delle società; quindi sarebbe un gravame imposto alle società.

Adunque non per le ragioni addotte dal signor ministro, ma per quelle che credo più intrinseche, non stimerei di dover adottare l'emendamento del senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Monsieur le sénateur Sclopis a parfaitement rendu ma pensée lorsqu'il a dit que ma proposition n'avait point pour but d'attaquer une classe de personnes. Je me suis borné à prévoir des cas généraux, dont nos Codes fournissent une foule d'exemples. L'article en discussion n'a pas été considéré comme attaquant une classe de personnes, lorsqu'il rend les administrateurs des sociétés personnellement responsables dans les trois cas prévus, et ces administrateurs ne sont pas moins dignes d'égards que les commissaires royaux. Or, si cette loi fait peser une responsabilité personnelle sur les administrateurs, je dis qu'elle doit être étendue aux commissaires, qui doivent les surveiller; car ils se rendent complices de leurs infractions, par leur négligence dans l'accomplissement de

leur devoirs. La raison de la loi est absolument la même dans les deux cas. M. le sénateur Sclopis observe que, dans les cas indiqués, la faute retomberait sur le Gouvernement; mais si le Gouvernement n'a pas été informé, il n'a d'autre faute que d'avoir fait un mauvais choix. Les actionnaires et le public n'en sont pas moins gravement lésés, sans aucun recours ni contre le Gouvernement ni contre le commissaire: j'insiste donc sur mon amendement. C'est une question grave, qui me paraît mériter d'être prise en considération.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Dalle ultime spiegazioni date dall'onorevole precipitante risulterebbe che egli avrebbe in mira di colpire tanto una complicità commessa dal commissario quanto l'indolenza.

Ora lo prego di definire i casi d'indolenza, di negligenza, ed indicare il modo di poterlo fare. Egli entra in un campo assolutamente indipendente in cui non si può prescrivere le disposizioni che contemplan tutti questi casi.

D'altronde mi pare che queste disposizioni sarebbero molto odiose per se stesse, e perchè non potrebbero poi applicarsi. Sarebbero disposizioni inutili in una legge, perchè quando si venisse a casi particolari, difficilmente si potrebbe constatare che vi fosse stata vera negligenza, vera trascuratezza per parte del commissario. E poi, bisogna anche che il Governo abbia libertà di punire in questo caso i suoi impiegati; e certamente quando risultasse che i commissari regi lasciassero commettere delle gravi inesattezze, senza che le partecipassero, senza che cercassero di mettere il Governo al fatto di queste irregolarità, senza avvertirne l'amministrazione, senza fare insomma il debito loro, il Governo non mancherebbe di provvedere; ma non si possono dare a priori delle disposizioni penali, prevedere i casi di negligenza e stabilire disposizioni penali. Io lo credo impossibile.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Jacquemoud consisterebbe nell'aggiungere in capo all'articolo 15, dove è detto: « Gli amministratori delle società contemplate nella presente legge, » ed i regi delegati presso le medesime, ecc.

Metto ai voti questo emendamento.

(Il Senato rigetta.)

Metto invece ai voti l'articolo 15.

(Il Senato approva.)

« Art. 16. In virtù della responsabilità imposta dall'articolo precedente gli amministratori saranno tenuti a riparare i danni derivanti dal fatto loro alla società od ai terzi.

« Saranno inoltre puniti con multa o col carcere estensibile ad un anno, secondo la gravità del caso. »

(È approvato.)

« Art. 17. Gli amministratori che presentassero infedele l'elenco di cui all'articolo settimo saranno puniti col carcere. »

(È approvato.)

« Art. 18. L'infrazione al disposto dell'articolo 4,

degli ultimi alinea degli articoli 6 e 7 e dell'articolo 10, quand'anche commessa da persone estranee alla società, sarà punita col carcere estensibile ad un anno, senza pregiudizio delle maggiori pene, cui possa farsi luogo a termini del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 19. L'azione civile potrà essere intentata da uno o più azionisti a loro particolari spese, ed anche da quelli i quali avessero fatto acquisto delle loro azioni, in un'epoca posteriore al fatto, che imputano agli amministratori.

« La semplice azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 20. L'azione penale sarà portata innanzi al tribunale ordinario, il quale statuirà ad un tempo sul risarcimento dei danni. »

DI SAN MARTINO, relatore. Fu osservato all'ufficio centrale che per mettere quest'articolo in armonia coll'articolo 4 del Codice di procedura criminale, sia conveniente di aggiungergli un alinea così concepito:

« L'azione civile pel risarcimento dei danni può esercitarsi anche separatamente, avanti il tribunale di commercio. Ma l'esercizio in questo caso ne è sospeso, finchè siasi pronunciato definitivamente sull'azione penale, intentata prima dell'azione civile, o durante l'esercizio di questa. »

L'alinea dell'articolo 4 del Codice di procedura criminale dice:

« L'azione civile può esercitarsi anche separatamente avanti il giudice civile; in questo caso però l'esercizio ne è sospeso, finchè siasi pronunciato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'esercizio di essa. »

Così resta perfettamente d'accordo questa legge col Codice di procedura criminale: io credo che l'ufficio centrale non abbia difficoltà di accettare.

STARA. I due articoli 19 e 20 stabiliscono acconciamente le due competenze civile e penale, cioè l'articolo 19 porta che dell'azione civile conoscano i tribunali di commercio; medesimamente l'articolo 20 stabilisce molto opportunamente che dell'azione penale sono chiamati a conoscere i tribunali ordinari, i quali sono quelli che vi conoscono di queste materie. Ma due casi restano ommessi: quando l'azione civile è già intentata davanti il tribunale di commercio, non è impedita l'azione penale? Dura l'esercizio dell'azione civile se è intentata l'azione penale? Secondo i principii regolatori della materia, l'azione civile è sospesa sino a vedersi l'esito dell'azione penale. Questo caso è ommesso, ed è uno di quelli a cui provvede l'aggiunta.

Medesimamente dopo intentata l'azione penale, può la parte lesa anche servirsi di questo giudizio e proporre l'azione civile; ma non è obbligata ciò fare secondo le regole generali sulla materia come è stabilito nel Codice di procedura criminale; il tribunale ordinario investito dell'azione penale, assolverà, condannerà; quindi la

parte lesa potrà agire davanti il tribunale competente, che è il tribunale di commercio.

Dunque anche a questo caso che non è contemplato nei due articoli conviene si provveda; ed è anche a questo secondo caso che provvede quel mio emendamento che è in armonia con i principii regolatori della materia, e con gli articoli 1 e 4 del Codice di procedura civile. Allora è compiuta la disposizione. Altrimenti alla evenienza di questi due casi non si saprà come regolarsi. Perchè alcuno dirà: secondo l'articolo 20 necessariamente è obbligato il lesa a prevalersi del tribunale ordinario, che forse non gli converrà e amerà meglio ricorrere al tribunale di commercio fatto per conoscere delle operazioni commerciali, di cui è naturalmente più edotto.

DEFERRARI. Converrebbe togliere la parola *statuirà*.

DI SAN MARTINO, relatore. Perchè il tribunale possa pronunziare sull'azione al risarcimento dei danni conviene che la legge lo dica; quindi io proporrei di approvare l'articolo come è scritto ed aggiungervi il seguente alinea:

« La parte lesa potrà tuttavia intentare separatamente l'azione civile per il risarcimento dei danni avanti il tribunale di commercio; ma l'azione... »

DEFERRARI. Lasciando la redazione dell'articolo quale è, ne viene per necessaria conseguenza che, quando vi è azione penale, il tribunale dovrà statuire anche sui danni. Ora quella non era l'idea del conte Stara, se pure l'ho bene inteso, e non è consentanea ai principii del diritto comune.

Si vuole che il tribunale penale giudichi dei danni: ma quando? Quando la parte glielo chiede. Se la parte non lo chiede, esso è libero di tacere, e di riservare la sua azione tacendo, per proporla anche al tribunale commerciale.

Dunque bisogna togliere dall'articolo la parola *statuirà*, che è parola precettiva, la quale obbligherebbe il tribunale penale, anche contro la volontà della parte lesa, a provvedere.

DES AMBROIS. Proporrei che si rimandasse alla Commissione, perchè questa non mi pare una redazione che si possa improvvisare. Le disposizioni di quest'articolo debbono essere poste d'accordo coll'articolo 19, e conviene prevedere diversi casi.

SCLOPIS. Appoggio la proposta del rinvio, tanto più che converrebbe fosse la redazione fatta con qualche attenzione. Per esempio, si vorrebbe dire: *se il tribunale sarà richiesto*. Io non direi *se sarà richiesto*, ma si bene *se non sarà fatta richiesta in contrario*, perocchè penso, che sia conseguenza dell'esercizio della giurisdizione penale quella di venire a statuire sull'esercizio dell'azione civile. Poi credo che la savissima regola *actio cri-*

minalis civili praedicitur dovrebbe essere espressa, dovrebbe formare un articolo a parte.

Per ciò appoggio la proposta del rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. È chiesto il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

Chi approva si alzi.

(È approvato.)

Resta l'articolo 21:

« Trascorsi sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il disposto degli articoli 15 e 16 della medesima sarà applicabile agli amministratori delle società costituite prima della promulgazione stessa. »

DES AMBROIS. Mi pare qui il luogo di sollevare un dubbio su cui credo siano opportuni alcuni schiarimenti.

Domando se le disposizioni di questa legge sono applicabili alle società straniere, le quali facciano operazioni nello Stato.

Sono persuaso che il Ministero e l'ufficio centrale hanno nella loro mente risolto questo dubbio; mi pare tuttavia opportuno che emani qualche schiarimento nella discussione.

DI SAN MARTINO, relatore. La legge del 1853 stabilisce che tutte le società straniere, le quali vengono a fare operazioni nel nostro Stato, debbano ottenere l'approvazione del Governo. Quest'approvazione le vincola quanto è possibile coll'esercizio di questa legge.

Se la società tiene la sua sede nel paese, anche tutto ciò che riguarda le regole imposte colla presente legge verrà applicato allorchando gli amministratori contravengono; necessariamente l'azione delle nostre leggi non potrà riflettere gli amministratori che sono fuori Stato, ma si esercita nella cosa in se stessa, e venendo l'amministratore nello Stato sarà passibile delle infrazioni che avrà commesse anche all'estero per le operazioni che ha fatte nello Stato.

Credo che è meglio lasciare la cosa al diritto comune, perchè il volere regolare minutamente le disposizioni, che avessero a reggere le condizioni dei direttori delle società estere, sarebbe cosa piena di pericoli e necessariamente incompleta. Penso che l'ufficio centrale sarà dello stesso avviso, bastando i pochi cenni fatti nella legge del 1857 per i bisogni più indeclinabili; e non credo sia possibile di provvedere maggiormente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prima di chiudere la seduta, io inviterò il Senato a volersi riunire domani ad un'ora negli uffici, essendovi quattro progetti di legge da esaminare e di cui si sono distribuiti gli stampati, cioè i numeri 23, 24, 25 e 26, e quindi in seduta pubblica alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.